



COMUNE DI BALESTRATE

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE

Deliberazione CC n. 3 del 25.01.2017

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha per oggetto e per scopo di disciplinare il funzionamento del mercato settimanale su area pubblica secondo le disposizioni contenute nelle seguenti norme di riferimento:

- legge regionale 1 marzo 1995, n.18 e successive modifiche ed integrazioni;
- legge regionale 22 dicembre 1999, n.28 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto Legislativo 18 aprile 2010, n. 59 avente per oggetto: "*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*";
- Decreto Assessoriale n. 3545 del 12 dicembre 2016 dell'Assessore regionale delle Attività produttive di recepimento del Documento unitario delle Regioni e Province autonome del 3/08/2016 concernente "*Linee applicative dell'Intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche*".

ART. 2

INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DESTINATA AL MERCATO

L'area individuata dall'Amministrazione comunale e destinata al mercato settimanale nel Comune di Balestrate è costituita dal Largo Peppino Impastato e dall'area adiacente alla stazione ferroviaria.

ART. 3

ISTITUZIONE, FUNZIONAMENTO, SOPPRESSIONE E SPOSTAMENTO DI LUOGO E DATA DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO

Nell'ambito del territorio comunale il mercato settimanale si svolge nella giornata di lunedì, con esclusione dei giorni festivi, nell'area pubblica indicata all'art. 2 nella quale sono stati individuati n. 27 posteggi.

I posteggi sono le aree destinate all'attività di vendita degli operatori di commercio che nell'ambito dell'area del mercato sono di tipologia B e C.

L'istituzione, il funzionamento e la soppressione del mercato sono stabiliti dalla Giunta Comunale e successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Lo spostamento della data o del luogo possono essere disposte dal Sindaco per sopraggiunte esigenze particolari e di ordine pubblico.

Lo spostamento di luogo del mercato può essere operato solo per motivi di pubblico interesse; di ciò l'Organo Comunale competente dà adeguata pubblicità mediante avvisi affissi all'interno del mercato e sul sito web istituzionale.

Ove la giornata di mercato ricada in giorno festivo, l'Organo comunale competente può anticipare o posticipare la data, dandone pubblico avviso.

ART.4

CALENDARIO ANNUALE

Il mercato si svolgerà il giorno di **lunedì** di ogni settimana dalle ore 07,00 alle ore 14,00, fatta salva diversa disposizione, con esclusione della festività patronale ricadente in tale giornata e di tutte le giornate festive.

Gli operatori del mercato settimanale non potranno esercitare la vendita nel caso in cui la giornata del lunedì ricade in una giornata festiva; in questo caso sarà consentita la vendita in presenza di apposito provvedimento del Sindaco che deroghi il predetto divieto.

ART.5
DISPONIBILITA' DI POSTEGGI

I posteggi destinati alla vendita di cui all'art. 3 sono indicati nella planimetria dell'area mercatale depositata presso l'Ufficio SUAP del Comune di Balestrate.

ART. 6
RIPARTIZIONE DEI POSTEGGI

I posteggi di cui all'art. 3 del presente Regolamento saranno ripartiti in due sezioni da destinarsi al *settore alimentare* e al *settore non alimentare*.

I posteggi destinati al settore alimentare, dovranno avere un fronte non superiore a mt 6,00 ed una profondità non superiore a mt 4,00.

I posteggi destinati al settore non alimentare dovranno avere un fronte non superiore a mt 8 con una profondità non superiore a mt 4,00.

Le limitazioni di cui sopra non verranno applicate ad operatori dotati di camion, furgoni o auto-market le cui dimensioni non possono essere modificate.

Ogni posteggio è intervallato dall'altro da uno spazio non inferiore a mt 0,50.

ART. 7
ORARIO DI VENDITA

Gli operatori del mercatino devono occupare il proprio posteggio dalle ore 7:00 e non oltre le ore 8.00, sia nel periodo estivo che invernale.

Il posteggio dovrà essere lasciato libero entro le ore 14:00 allo scopo di consentire la pulizia dell'area da parte del personale addetto.

ART. 8
CIRCOLAZIONE

Nell'area del mercato è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata alla vendita, con esclusione dei mezzi di emergenza (ambulanza, vigili del fuoco, protezione civile ecc.) ai quali deve essere in ogni caso assicurato il transito.

ART. 9
ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

L'assegnazione dei posteggi del mercato segue le regole fissate dai seguenti documenti:

a) Intesa del 5 luglio 2012 sancita dalla Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare con riferimento alla disciplina regionale vigente nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59;

b) Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome approvato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 24 gennaio 2013 con atto n. 13/009/CR11/C11 per l'attuazione dell'intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012;

c) Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome approvato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 3 agosto 2016 con atto n. 16/94CR08/C11 concernente le "Linee applicative dell'intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche".

I documenti di cui ai punti a), b) e c) sono validi per la Regione siciliana ai sensi e per gli effetti del Decreto dell'Assessore alle Attività Produttive n. 3545 del 12/12/2016.

ART. 10
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

I posteggi in scadenza saranno assegnati a seguito di selezione a mezzo di bando pubblico da pubblicare all'Albo pretorio del Comune sul sito web istituzionale.

Gli operatori interessati dovranno presentare la domanda al Comune, pena l'esclusione dalla selezione, tramite pec, utilizzando il modello allegato al presente bando scaricabile dal sito internet del comune e compilare la SCIA per posteggio presso il mercatino (Tip. B) o per commercio in forma itinerante (Tip. C).

I criteri per l'assegnazione delle concessioni in scadenza nel mercato sono i seguenti:

a) criterio della maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche in cui sono comprese:

a1) anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell'eventuale dante causa.

Punteggi:

- Anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
- Anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni= punti 50
- Anzianità di iscrizione oltre 10 anni= punti 60
-

a2) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione: si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda.

b) criterio per la concessione nel caso di concessione di posteggi ubicati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), comunque prioritari, si attribuisce un punteggio pari a 7 punti per l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definiti dai Comuni territorialmente competenti;

c) criterio relativo alla presentazione da parte dell'impresa partecipante alla selezione per l'assegnazione del posteggio della documentazione attestante la propria regolarità ai fini previdenziali, contributivi e fiscali (DURC): si attribuisce un punteggio pari a 3 punti.

In via residuale, a parità di punteggio totale la domanda è valutata in base alla maggior anzianità di iscrizione al Registro delle imprese commercio su aree pubbliche, come valore assoluto.

I posteggi non assegnati per mancanza di richieste e quelli che si renderanno disponibili per cessata attività, decadenza e revoca, saranno assegnati tenendo conto dei criteri di cui ai suddetti punti a), b) e c).

L'assegnazione dei suddetti posteggi avviene contestualmente al rilascio del provvedimento conclusivo.

A ciascun titolare non potrà essere concesso più di un posteggio nell'ambito dello stesso mercato fino al 2020.

Il provvedimento conclusivo nel caso di subingresso, viene ceduto unitamente al posteggio.

Il nuovo soggetto titolare deve darne formale comunicazione (SCIA).

ART. 11
DOMANDA E PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO

Gli operatori che intendono ottenere la concessione del posteggio devono inoltrare la domanda allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Balestrate collegandosi al portale www.impresainungiorno.gov.it nella sezione - Commercio su aree pubbliche - e compilare la SCIA per per posteggio presso il mercatino (Tip. B) o commercio in forma itinerante (Tip. C).

L'Ufficio SUAP, a seguito di istruttoria, rilascerà il provvedimento conclusivo nel quale sarà indicato il numero del posteggio e la validità della concessione dell'area.

Fino al 2020, i titolari di provvedimento conclusivo non possono ottenere più di un posteggio, possono essere coadiuvati nella vendita; e in caso di assenza temporanea del titolare, possono essere sostituiti solo da familiari o da preposti regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.

Il provvedimento conclusivo è efficace per il solo territorio del Comune nel quale il richiedente intende esercitare l'attività.

A decorrere dall'anno 2021, ai sensi dell'Intesa sancita il 5 Luglio 2012 in sede di Conferenza Unificata (pubblicata sulla G.U. n. 79 del 4 aprile 2013) il medesimo soggetto giuridico non può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico (limite elevato a tre se il mercato o fiera ha più di 100 posteggi) nella medesima area mercatale.

Il provvedimento conclusivo per esercitare l'attività di Tipologia B è rilasciato solo se è disponibile il posteggio indicato nella domanda o, in mancanza, viene assegnato un posteggio individuato dall'ufficio SUAP.

La concessione comunale del posteggio per l'esercizio del commercio sull'area pubblica di cui all'art. 2 del presente Regolamento ha validità dieci anni.

ART. 12

ASSEGNAZIONE DI POSTEGGIO TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATO - SPUNTA -

L'assegnazione del posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della relativa concessione entro l'orario previsto è assegnato, in presenza dell'agente di Polizia Municipale in servizio, secondo il criterio del maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio.

A parità di presenze si applica prioritariamente il criterio dell'anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche secondo le indicazioni del Documento Unitario delle Regioni e delle Province autonome di cui al punto b) dell'art. 8 del presente Regolamento.

La rilevazione delle presenze non effettive deve intendersi iniziata dal 5 luglio 2012 ai sensi del superiore documento unitario.

ART.13

DIVIETO DELLA CESSIONE DI POSTEGGIO

La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, tranne nel caso di sub-ingresso, attraverso le procedure amministrative-legali vigenti in materia (atto notarile) e previa comunicazione di cui all'art. 10 ultimo periodo.

ART. 14

DINIEGO, DECADENZA, REVOCA E SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO

Il rilascio del provvedimento conclusivo viene negato nei seguenti casi:

- a) carenza dei requisiti morali;
- b) mancanza di iscrizione alla Camera di Commercio;

c) non vi siano posteggi disponibili.

Il provvedimento conclusivo decade nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro 6 mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione del rilascio del provvedimento conclusivo.

Il provvedimento conclusivo è revocato nei seguenti casi:

- a) decadenza della concessione del posteggio;
- b) cancellazione dal registro delle imprese.

Il provvedimento conclusivo è sospeso per un massimo di 60 giorni nei casi di particolare gravità o di recidiva accertati dalla Polizia Municipale e/o dal SUAP.

ART.15

DECADENZA, REVOCA E SOSTITUZIONE DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

La concessione del posteggio decade nei casi previsti dalla legge e nei seguenti casi:

- a) qualora l'operatore non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio per un periodo superiore a tre mesi per anno solare.
- b) qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, detto periodo è ridotto secondo il rapporto di 1/4;
- c) per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività;
- d) per il mancato pagamento della tassa C.O.S.A.P.;
- e) per maggiore occupazione del suolo pubblico;
- f) per il mancato rispetto degli orari e dei termini di chiusura;
- g) per violazione alle norme dei regolamenti di polizia urbana.

La concessione del posteggio può essere revocata per motivi di pubblico interesse dall'organo competente senza oneri per il Comune; in questo caso il concessionario ha diritto ad ottenere un altro posteggio. In caso di eliminazione del posteggio, il Comune concede contestualmente altro posteggio di analoga superficie e ubicato in area, per quanto possibile, conforme alla scelta dell'operatore.

La concessione del posteggio può essere revocata, altresì, oltre che nelle ipotesi previste dalla legge anche nei seguenti casi:

- a) per assenza ingiustificata dal mercato per 12 (dodici) settimane in un anno solare;
- b) per recidiva, nonostante diffida scritta, della inosservanza delle norme indicate nel presente Regolamento.
- c) per mancato rispetto dei requisiti igienico sanitari accertati da parte delle autorità competenti (A.S.P., Polizia Municipale).

ART. 16

OBBLIGO DEGLI ESERCENTI

I titolari di posteggio e gli operatori all'interno del mercato sono tenuti al rispetto degli obblighi di seguito indicati.

L'operatore commerciale dovrà gestire direttamente il posteggio, potrà farsi sostituire solo dai soggetti indicati all'art. 11 comma 3 del presente Regolamento e non potrà concedere a terzi il posteggio.

L'operatore commerciale deve occupare solo lo spazio assegnato in concessione ed esporre in modo ben visibile il provvedimento conclusivo per la vendita su aree pubbliche e la ricevuta del pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico (C.O.S.A.P.), nonché l'atto di concessione del posteggio.

L'operatore deve stendere le proprie tende solari ad una altezza dal suolo non inferiore a metri 2,50 da terra e mantenere i prodotti entro gli spazi delimitati;

E' vietato piantare chiodi, legare corde, funi o altro agli alberi, ai pali della luce, ai balconi o alle facciate degli immobili vicini.

Gli operatori devono mantenere puliti i loro banchi di vendita, le relative attrezzature e l'area adiacente alla vendita.

Gli esercenti la vendita di prodotti alimentari che utilizzano bilance devono mantenere le stesse ben visibili al pubblico.

Tutti gli operatori devono tenere ben esposti i prezzi al consumo dei prodotti posti in vendita.

L'operatore commerciale titolare del posteggio, dopo aver riposto la merce e rimosso il banco, deve provvedere a raccogliere i rifiuti in forma differenziata entro appositi contenitori in modo da lasciare il posteggio pulito.

L'operatore, inoltre, deve evitare che residui oleosi derivati da prodotti alimentari o dagli automezzi imbrattino la superficie stradale.

Gli operatori commerciali devono sgombrare l'area del mercato entro l'orario stabilito ed indicato all'art. 6 del presente Regolamento.

Al fine di garantire il miglior funzionamento del mercato è vietato usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni.

I venditori di dischi e musicassette, per lo svolgimento della loro attività, devono tenere il volume sonoro delle apparecchiature in modo tale da non disturbare né gli altri operatori né il pubblico, limitandosi alle disposizioni vigenti in materia.

Tutti gli operatori devono osservare rigorosamente i regolamenti e le leggi vigenti in materia igienico-sanitaria.

Tutti gli operatori del mercato sono, altresì, tenuti al rispetto degli obblighi contenuti nel Testo Unico per la sicurezza di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La violazione di tali obblighi comporta l'applicazione delle sanzioni ivi previste.

ART. 17 CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE

Il banco di vendita e le relative merci devono essere contenute entro lo spazio assegnato a ciascun operatore e comunque entro le linee di demarcazione.

Le attrezzature di lavoro devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, secondo quanto previsto dall'art. 70 del Testo unico per la sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008).

Gli automezzi devono essere in regola con tutte le relative disposizioni vigenti in materia.

ART. 18 CANONE DI POSTEGGIO TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

La superficie occupata dagli operatori nel mercato settimanale è soggetta al pagamento del canone di occupazione (COSAP).

Il calcolo dell'importo del canone è effettuato tenuto conto del numero delle settimane in un anno (n. 52), della superficie occupata e dell'importo stabilito nel vigente *Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche* per le occupazioni temporanee nel modo seguente:

$$\text{- } \underline{\text{n. settimane} \times \text{superficie posteggio} \times \text{€ 1,00}} \text{ (1)}$$

L'importo ottenuto come sopra determinato sarà ridotto del 50% come previsto dall'art. 25, comma 1 lett. g) del vigente *Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche* (COSAP), fatte salve successive modifiche da parte degli organi competenti di cui si darà adeguata pubblicità.

Il versamento della somma corrispondente può essere effettuato con le seguenti modalità:

- a mezzo c/c postale N° 18956904 intestato a Comune di Balestrate – Servizio Tesoreria causale: “Versamento canone (annuale o temporaneo) occupazione spazi aree pubbliche – COSAP”;
- a mezzo bonifico bancario Comune di Balestrate IBAN IT 95 I 03599 01800 000000135505

Il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno o in rate secondo le seguenti scadenze: **31 gennaio; 30 aprile; 31 luglio; 31 ottobre.**

La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio in base al Regolamento COSAP approvato con deliberazione di Consiglio Comunale pubblicata sul sito web dell'Ente.

L'ufficio SUAP verifica i versamenti effettuati e provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo dandone comunicazione al richiedente.

I proventi derivanti dell'imposta comunale sull'occupazione dal suolo pubblico sono versati nelle casse del Comune.

- (1) L'importo di € 1,00 è previsto dalla tabella "A" del *Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)* approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79/1999 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49/2008.

ART. 19 NORME IGIENICO SANITARIE

L'esercente del commercio su aree pubbliche è soggetto al rispetto delle norme igienico-sanitarie in materia sia di vendita di prodotti alimentari o con somministrazione di alimenti e bevande.

I posteggiatori devono garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie nonché la pulizia delle attrezzature e del posteggio del banco e tenere contegno riguardoso verso il pubblico.

Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili (carni, prodotti, ittici, surgelati, congelati e refrigerati) può essere svolto con adeguati veicoli aventi caratteristiche stabiliti dalle normative in materia sanitaria.

ART.20 VIGILANZA E ORDINE DEL MERCATO

L'ordine, la disciplina e la vigilanza del mercato settimanale vengono assicurati dalla Polizia Municipale del Comune di Balestrate a cui è affidato anche il controllo del mercato relativamente alla suddivisione degli spazi e alle loro delimitazioni, all'accertamento dei danni che il concessionario del posteggio potrebbe arrecare al patrimonio pubblico o privato e, più in generale, al corretto svolgimento del mercato nelle aree individuate dagli organi competenti.

ART. 21 FURTI O INCENDI NEL MERCATO

Il Comune non risponde di furti o incendi che potrebbero verificarsi nell'area del mercato.

ART. 22 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, a norma della Legge n.241 del 7.8.1990 e s.m.i., sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione; inoltre, sarà pubblicato sul sito web istituzionale, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 23 SANZIONI

Nei casi in cui la legge sul commercio non disponga altrimenti, le violazioni al presente Regolamento seguono le procedure previste dalla legge n. 689/81, dall'art. 20 della L.r. n. 18/95, dall'art. 15 della L.r. n. 2/96 e successive modifiche ed integrazioni, dall'art. 22 della L.r. n. 28/99 e successive integrazioni e modificazioni nonché dal *Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative* approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 24/03/2004.

Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza il provvedimento conclusivo è punito con una sanzione amministrativa secondo le norme vigenti e con la confisca delle attrezzature e della merce.

Ai fini del comma 1, si considera senza provvedimento conclusivo anche l'attività esercitata durante il periodo di sospensione dell'attività per reiterata violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria e quella svolta fuori del territorio previsto dal provvedimento. Non rientrano tra le attrezzature oggetto di confisca i veicoli utilizzati per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sostano nel posteggio.

Chiunque occupi una superficie maggiore di quella concessa è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Ogni altra violazione alle disposizioni sul commercio su aree pubbliche e inosservanza delle norme del presente regolamento è punita con le sanzioni amministrative previste dell'art.20 della L.R. 18/95 e successive modifiche ed integrazioni e dalle norme vigenti in materia.

ART.24 ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla Legislazione Nazionale e Regionale e ad eventuali regolamenti, norme o particolari disposizioni in materia.

ART.25 NORME TRANSITORIE

Si applicano le disposizioni transitorie previste dal Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome approvato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 24 gennaio 2013 con atto n. 13/009/CR11/C11 per l'attuazione dell'intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 di cui all'art. 9 del presente Regolamento come di seguito indicato:

- a) le concessioni scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo l'entrata in vigore del D.lgs 59/2010 (08 maggio 2010) sono prorogate di diritto per sette anni da tale data, quindi fino al 07 maggio 2017 compreso;
- b) le concessioni che scadono dopo l'entrata in vigore dell'intesa della Conferenza unificata (05 luglio 2012) e nei cinque anni successivi sono prorogate di diritto fino al 04 luglio 2017 compreso;
- c) le concessioni scadute prima dell'entrata in vigore del D. lgs 59/2010 e che sono state rinnovate automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo.

ART. 26 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il sedicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune.

Contestualmente sono abrogate le norme regolamentari ed i relativi atti emanati dall'Organo Comunale competente di attuazione di tali norme regolamentari e che risultino incompatibili con il presente Regolamento.